

Bando concernente l'introduzione del Registro fondiario federale prodefinitivo nel Comune di Cevio sezione di Caveragno (Valle Bavona)

L'Ufficio del registro fondiario federale,

visto l'articolo 23 della legge sul registro fondiario (LRF) del 2 febbraio 1998 che prevede l'introduzione del registro fondiario federale prodefinitivo nei Comuni che dispongono di una misurazione provvisoria ritenuta idonea dal Consiglio di Stato;

richiamati: l'art. 36 della citata legge, gli art. 91 e seguenti del relativo regolamento del 1° aprile 1998, nonché la decisione del 14 settembre 2018 (Foglio ufficiale n. 75/18 settembre 2018) inerente l'introduzione del registro fondiario federale prodefinitivo nel Comune di Cevio sezione Caveragno (Valle Bavona),

risolve:

1. La procedura di verifica, notifica e di epurazione dei diritti reali limitati ai fini dell'intavolazione dei fondi (art. 942 e seguenti CCS) e l'introduzione del registro fondiario federale prodefinitivo nel Comune di Cevio sezione Caveragno (Valle Bavona) avrà inizio a contare **dall'11 novembre al 10 dicembre 2019**, compresi.
2. La presente risoluzione ha effetto di bando giusta gli artt. 43 cpv. 2 Titolo finale CCS e 36 della LRF.
3. L'Ufficio del registro fondiario federale trasmetterà ai titolari dei diritti reali e dei diritti reali limitati un formulario di notifica, già compilato, relativo ad ogni fondo intavolato.
4. Gli atti potranno essere consultati presso la Sala Multiuso di Caveragno, nei seguenti giorni:
mercoledì 13 novembre, giovedì 21 novembre, martedì 3 dicembre 2019
osservando il seguente orario: 09:00-11:45 / 13:30-16:00.
5. Le contestazioni circa l'esattezza del contenuto dei formulari dei diritti reali limitati devono essere, di regola, formulate presso l'Ufficio del registro fondiario federale, 6501 Bellinzona o comunque presentate per iscritto, entro il termine del bando.
6. In assenza di specifiche contestazioni, le risultanze del bando si hanno per accettate (art. 94 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario RLRf).
7. Chiunque, pur non essendo proprietario, vantasse dei diritti preesistenti all'entrata in vigore del CCS (1° gennaio 1912) da far valere sui fondi di proprietà altrui è diffidato a volerli notificare, entro i termini fissati dal bando, presso l'Ufficio del registro fondiario federale, pena la loro perenzione a norma dell'art. 37 della LRF.
8. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone e sarà ripubblicata quindici giorni prima della scadenza del bando (art. 91 cpv. 2 RLRf).
Il Municipio di Cevio e dei Comuni confinanti ne cureranno l'affissione agli albi comunali.
La stessa sarà inoltre comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio del registro fondiario federale.

Bellinzona, 22 ottobre 2019

Ufficio del registro fondiario federale
Il Capoufficio: Valerio Salvi